



**Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica**  
[Loro PEC – email](#)

**Oggetto: Circolare n.19/2021 – D.L. n.44 del 01/04/2021 Obbligo vaccinale professioni sanitarie.**

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che il Consiglio dei Ministri in data 31/03/2021 ha approvato un Decreto Legge, conosciuto come Decreto Aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n.79 del 01/04/2021 (D.L. n.44 del 01/04/2021), con entrata in vigore il giorno della pubblicazione, nel quale si dettano disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

Di particolare interesse per la professione di Ostetrica/o è l'art.4 rubricato: ***“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”***.

Il suddetto articolo 4 così recita: *“In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.”*, pone in capo agli Ordini territoriali competenti l'obbligo di trasmettere *“entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [...] l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.”*

L'obbligo vaccinale citato può essere derogato o differito solo in caso di *“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.”*

Il decreto stabilisce, inoltre, che *“entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi [...], le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi”* e quando *“dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”*.

Qualora l'ASL accerti l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, da parte dell'esercente la professione sanitaria o dell'operatore sanitario, ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale, comunicata immediatamente dall'Ordine di appartenenza, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L'esercente la professione sanitaria o l'operatore sanitario che non ha ottemperato all'obbligo vaccinale è adibito, ove possibile, a mansioni diverse dal proprio ruolo, anche inferiori, e che comunque non implichi rischi di diffusione del contagio.



Prot. 1159 Class. 1101

Roma, 2 aprile 2021

Qualora l'assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato per il periodo fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Per quanto indicato dal provvedimento in oggetto e di specifica competenza degli Ordini Territoriali di invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione nelle forme di rito e a predisporre per gli adempimenti richiesti.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario



**Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica**  
[Loro PEC – email](#)

**Oggetto: Circolare n.21/2021 – D.L. n.44 del 01/04/2021: Comunicazione in ambito privacy.**

La Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO) in riferimento alla [Circolare n.19/2021 del 02/04/2021](#), qui richiamata integralmente, in relazione all'ambito privacy di cui al [D.L. n.44 del 01/04/2021](#) ha chiesto parere all'avv. Matteo Pagani in qualità di DPO.

Il DPO si è espresso, come ampiamente indicato nell'allegato, che trattandosi di un interesse pubblico superiore, non si ravvisa violazione della normativa Privacy.

A tal fine sarebbe opportuno inserire sul sito istituzionale dell'OPO una comunicazione informativa circa la legittimazione in materia privacy della comunicazione del dato in base al decreto-legge citato.

Per quanto indicato dal provvedimento in oggetto e di specifica competenza degli Ordini Territoriali di invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione nelle forme di rito e a predisporre per gli adempimenti richiesti.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario

Allegati: c.s.

Spett.le

**FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI DELLA  
PROFESSIONE DI  
OSTETRICA**

*c.a. Presidente*

**OGGETTO: Circolarizzazione informazione su obbligo vaccinale informazioni sanitarie**

Spett.le Federazione,

chiediamo di circolarizzare ad ogni Ordine la presente comunicazione avente ad oggetto l'obbligo vaccinale delle professioni sanitarie e la trasmissione dei dati richiesti da parte delle Regioni competenti di cui al D.L. 44/2021, quale parere del DPO dei vari Ordini.

\*\*\*

Spett.le Ordine,

**RILEVATO CHE**

con riferimento all'art. 4 del D.L. 44/2021 il testo normativo dispone quanto segue:

*“1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano (...) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para farmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.***

**La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (...)**

*2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*

*3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine*

*professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”.*

### RILEVATO CHE

i dati personali richiesti alle iscritte costituiscono dati di dominio pubblico essendo inseriti in un albo pubblico e già inviato agli organi istituzionali

### RILEVATO CHE

la base giuridica che legittima la predetta trasmissione dei dati consiste in un obbligo di legge a cui è connesso un compito di interesse pubblico, di cui all'art. 6, lettera c) ed e) del GDPR.

### OSSERVATO CHE

l'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 21 del GDPR nel caso di specie risulta limitato ai sensi dell'art. 23 dello stesso regolamento, sussistendo un interesse pubblico prevalente

### PERTANTO

appare del tutto evidente come non ci si possa sottrarre all'obbligo di tale comunicazione, per quale non è richiesto il consenso espresso dell'iscritto, in quanto – lo si ribadisce – la “base giuridica” che autorizza detto trattamento è da ricercarsi, in *primis*, nell'obbligo di legge di cui all'articolo sopra citato, oltre che la salvaguardia dell'interesse pubblico che per propria natura prevale, sempre, su qualsivoglia interesse privato.

Resta inteso che dovranno essere forniti solo il nome e cognome dell'iscritta e la relativa residenza aggiornata, per il principio di minimizzazione del dato previsto dal GDPR e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 4 del D.L. 44/2021.

L'Ordine si farà onere di verificare l'appartenenza dell'iscritto alle categorie specificate nella normativa in oggetto (*strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para farmacie e negli studi professionali*).

\*\*\*


Inoltre, quali DPO chiediamo alla Federazione di informare gli Ordini che sarebbe opportuno inserire sul sito istituzionale una comunicazione informativa circa la legittimazione in materia privacy del

trasferimento del dato in base al decreto-legge citato. Tale informativa verrà da noi predisposta in bozza e inviata a breve per la successiva circolarizzazione.

A disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Matteo Alessandro Pagani



Avv. Vera Cantoni

